



**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 1 GENNAIO 2024

LAVORO SPORTIVO: OBBLIGHI DI SICUREZZA

Come noto il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro costituisce un pilastro fondamentale per la tutela dei lavoratori in ogni settore.

Nella definizione di lavoratore sportivo come indicato nell'articolo 25 del Dlgs 36/2021 sono inclusi, senza distinzioni tra settore professionistico o dilettantistico, figure come l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, operanti a titolo oneroso.

Dal 1° luglio 2023, la società o l'associazione che impiega lavoratori sportivi è tenuta a conformarsi alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro che vede però alcune distinzioni basate sull'inquadramento e sull'entità dei compensi annui.

Obbligo sicurezza per gli utenti

Occorre sottolineare che, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati o autonomi, l'associazione sportiva è sempre tenuta a garantire la sicurezza di chiunque acceda ai locali, a qualsiasi titolo, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.

È pertanto consigliabile, anche non obbligatorio, prevedere una valutazione dei rischi anche laddove non siano presenti collaboratori sportivi dipendenti e implementare le misure di prevenzione e protezione.

Si ricorda ad esempio dal mese di luglio 2017 è obbligatorio dotarsi di defibrillatori semiautomatici DAE (o a tecnologia più avanzata) per tutte le strutture sportive, intese come società o associazioni dilettantistiche, palestre, centri fitness e, più in generale, tutte le attività che coinvolgono lo sforzo dell'apparato cardiocircolatorio; in questo caso va anche previsto che vi sia personale adeguatamente formato all'uso del defibrillatore.

Tale adempimento non riguarda invece le strutture sportive che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo o che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio.





Adempimenti sicurezza lavoratori sportivi con compensi fino a 5mila euro

Per i lavoratori sportivi autonomi con compensi annui non superiori a 5mila euro, si applica l'articolo 21, comma 2, del Testo Unico, che prevede il diritto di usufruire della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Gli adempimenti in capo al datore di lavoro/committente si possono riassumere nel seguente prospetto:

obbligo di informazione ex art. 36 d.lgs. 81/2008	Sì
obbligo di formazione ex art. 37 d.lgs. 81/2008	NO
visita medica preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/2008	NO
messa a disposizione DPI, qualora previsti dalla valutazione del rischio	Sì

L'obbligo di informazione art 36 TU 81/2008 prevede che :

"Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

(...)

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

(...) 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo."

Sicurezza lavoratori sportivi con compensi oltre 5mila euro e minorenni

Diversamente, per i lavoratori sportivi autonomi con compensi superiori a 5mila euro e per eventuali lavoratori subordinati, si impone un pacchetto completo di adempimenti per i datori di lavoro, mantenendo però la compatibilità con la mansione sportiva.

Ciò comprende :

- l'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr),





- la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e del medico competente,
- la fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi),
- l'informazione e formazione dei lavoratori, la nomina e formazione degli addetti antincendio e primo soccorso,
- la stesura di un piano di emergenza ed evacuazione.

Va sottolineato che: per quanto riguarda l'idoneità alla mansione per i lavoratori sportivi, il medico competente può basarsi sul certificato del medico sportivo, se ritenuto esaustivo. In caso di esposizione a ulteriori rischi, il medico competente deve effettuare ulteriori accertamenti.

ATTENZIONE In presenza di minorenni, è obbligatorio aggiornare il Dvr e informare chi esercita la potestà genitoriale sui rischi e le procedure di emergenza. Inoltre è prevista la nomina di un responsabile della protezione dell'integrità fisica e morale dei minori, con l'obiettivo di contrastare ogni possibile forma di abuso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Firma
Cdl Vincenzo Dimatteo

